

TI_GERICHTE 90.1997.87 vom 23. Dezember 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-12-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_90.1997.87

FR: TI_GERICHTE 90.1997.87 du 23 décembre 1998

IT: TI_GERICHTE 90.1997.87 del 23 dicembre 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

A norma dell'art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione. L'art. 38 LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), i proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c). In concreto, la legittimazione attiva del ricorrente è data a norma dell'art. 38 cpv. 4 lett. a) LALPT. Inoltrato nel termine di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile.

E. 2

Il comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti). L'autonomia non è però assoluta. Giusta l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un'istanza. Nel Cantone Ticino l'autorità competente è, a norma dell'art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l'estensione di tale controllo con l'autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell'art. 2 cpv.

E. 3

Il Comune di Iragna insorge contro la mancata approvazione di una parte della zona AP/EP denominata "Centro raccolta rifiuti-deposito patriziale-canile". In realtà, il Consiglio di Stato non ha negato l'approvazione della citata variante, ma si è limitato a chiederne dei correttivi e a subordinarne l'attuazione al risanamento della discarica esistente nelle vicinanze. A pagina 7 della risoluzione impugnata il CdS si è infatti così espresso: "come già esposto in modo dettagliato in ambito di esame preliminare (vedi preavviso UPN) è autorizzata la creazione del centro raccolta per rifiuti e del canile....Il centro per raccolta per rifiuti deve essere spostato verso ovest e posizionato a diretto contatto con il canile. Il deposito patriziale è fattibile nella misura in cui la sua ubicazione rientra nell'area delimitata ad ovest del canile e ad est dal limite dell'area da rimboscare. L'attuazione di questa variante è subordinata al risanamento della discarica esistente con il rimboschimento del bosco abusivamente dissodato (vedi Allegato 2)". E soprattutto quest'ultima frase che

non trova consenziente il Comune; secondo il ricorrente il risanamento della discarica, sorta abusivamente nel corso degli anni (nessuno lo nega) non è possibile al momento attuale poiché non vi sono valide alternative al deposito del materiale proveniente dalla lavorazione del granito estratto nelle cave della regione.

E. 3.1

Siamo manifestamente in presenza di due problematiche che, benché legate in qualche modo, richiedono un esame separato. Una cosa è l'approvazione della variante di PR che istituisce una zona AP/EP a scopo di centro raccolta rifiuti comunale-canile-deposito patriziale. Il CdS ha sostanzialmente approvato il progetto esposto dal Comune, chiedendo tutt'al più alcuni correttivi quale lo spostamento di alcuni metri del centro rifiuti in direzione ovest, a ridosso del canile. L'area oggetto della variante in ogni caso è stata giudicata idonea alle destinazioni previste, considerato che non vi sono conflitti con altre possibili utilizzazioni (ed in particolare con l'area forestale). Come riportato a pag. 5 della risoluzione impugnata, anche la Sezione forestale ha dato il suo avallo all'operazione, ritenendo che per il centro raccolta rifiuti non debba essere presentata alcuna istanza di dissodamento. Non è però dato di sapere per quale motivo il CdS ha subordinato l'attuazione della variante al rimboschimento della vicina discarica : o la zona AP/EP è in conflitto con altri generi di utilizzazione, e per questo non può essere approvata, oppure è ritenuta idonea, e allora deve essere approvata senza ulteriori disquisizioni. Il CdS non aveva invece la competenza di imporre una simile condizione sospensiva.

E. 3.2

Quando il CdS decreta l'impossibilità di costituire una zona AP/EP (o qualsiasi altra zona edificabile) poiché questa risulta in contrasto con la legislazione federale e cantonale in materia forestale, agisce sicuramente nella sua qualità di autorità di vigilanza in materia pianificatoria. Nel caso concreto risulta in effetti che un tratto di bosco golenale, protetto a livello cantonale (PD), è stato nel corso degli anni abusivamente disboscato per fare posto ad una discarica di inerti. Quest'area, che deve essere considerata boschiva a tutti gli effetti anche se in realtà non presenta nemmeno più un albero, non può evidentemente essere attribuita ad un'altra utilizzazione. Fin qui la decisione impugnata non fa' una grinza e non può essere criticata. La questione del risanamento della discarica tramite rimboschimento esula invece dalla procedura strettamente pianificatoria. E' questo un ordine che deve emanare dalle competenti autorità forestali e deve essere indirizzato al proprietario del fondo (che nel nostro caso risulta essere il Patriziato di Iragna e non il Comune). Non può essere impartito in margine ad una decisione di approvazione di una variante di PR, perdipiù in maniera alquanto vaga e sbrigativa, né si può far dipendere l'attuazione di questa variante (che per altro rispetta tutti i crismi della pianificazione per ammissione stessa del CdS) dall'operazione di rimboschimento della discarica.

E. 4

Per le predette considerazioni il ricorso è parzialmente accolto nel senso che la variante di PR relativa alla zona AP/EP centro raccolta rifiuti comunali-canile-deposito patriziale deve essere dichiarata immediatamente esecutiva nella forma approvata dal CdS, a prescindere dal risanamento della vicina discarica. Le censure riguardanti l'obbligo di rimboschimento dell'area della discarica non sono invece ricevibili in questa sede, esulando dalle competenze del TPT; potranno se del caso essere riproposte quando (e qualora) fosse avviata l'apposita procedura forestale. Il Comune di Iragna è esentato dal pagamento di

tasse di giustizia e spese, non avendo agito a tutela di interessi pecuniari. Per questi motivi, viste le normative alla fattispecie applicabili dichiara e pronuncia 1. Il ricorso é parzialmente accolto al senso dei considerandi. 2. Non si prelevano tasse di giudizio né spese. 3. Intimazione: _____ - Municipio di _____ - Consiglio di Stato, _____ - Sezione pianificazione urbanistica, _____ Tribunale della pianificazione del territorio Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.